

Comune di Besnate
(Provincia di Varese)

**REGOLAMENTO
PER GLI ORGANI
CONSULTIVI DI
PARTECIPAZIONE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 23.07.2014

ART. 1 - L'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 incentiva e promuove i principi di democrazia partecipativa. In questo ambito, con il precipuo fine di consentire la partecipazione, accanto ai soggetti politici, di cittadini e rappresentanti degli interessi della collettività, istituisce i seguenti organismi di partecipazione all'attività amministrativa:

- Commissione Statuto e Regolamenti;
- Commissione Ecologia e Territorio;
- Commissione Sport e Tempo libero;
- Commissione Cultura;
- Commissione Servizi Sociali

ART. 2 - Le commissioni svolgono funzioni consultive, di proposta e di studio rispetto all'attività dell'Amministrazione. Hanno altresì il compito di contribuire all'elaborazione ed alla formazione delle scelte programmatiche.

ART. 3 - Le commissioni sono nominate con Deliberazione della Giunta Comunale e sono composte da 10 membri come segue:

- Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
- 9 componenti designati dai capigruppo consiliari di cui un rappresentante per ogni gruppo di consiliare minoranza;

a cui si aggiungono:

- un membro nominato da ciascuna delle associazioni presenti sul territorio competenti in materia (ad esclusione della commissione "statuto e regolamenti", e ad esclusione della commissione "ecologia e territorio" nella quale è membro di diritto un rappresentante designato dalla Protezione Civile di Besnate).

E' facoltà dei capigruppo consiliari, successivamente, proporre alla Giunta comunale la revoca della designazione e la conseguente surroga dei membri di propria competenza presso le Commissioni.

ART. 4 - Il Sindaco o l'Assessore delegato sono membri di diritto ed assumono la presidenza delle commissioni. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce un componente della commissione dallo stesso di volta in volta delegato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Rientra nei poteri del Presidente garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione, compreso il potere di allontanamento di persone che arrecano disturbo ai lavori.

ART. 5 - Le commissioni durano in carica quanto l'Amministrazione che le ha nominate.

ART. 6 - I membri delle commissioni che senza giustificati motivi non partecipano a più di tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Il componente dimissionario decaduto sarà sostituito nella prima seduta utile della Giunta comunale.

ART. 7 - I lavori delle Commissioni miste sono di regola pubblici, salvo ragioni connesse all'ordine pubblico e alla riservatezza della sfera delle persone.

ART. 8 - Il Presidente convoca le commissioni presso i locali comunali fissando la data e gli argomenti all'ordine del giorno, almeno 3 giorni prima dalla data fissata. Le convocazioni delle sedute delle Commissioni devono essere pubblicizzate all'albo pretorio e comunicate ai capigruppo consiliari.

ART. 9 - Il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri ed i Responsabili di settore o i dipendenti comunali ed esperti delle materie in argomento possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola e di proposta senza diritto di voto.

ART. 10 - Quando viene trattato un argomento nel quale si trovi particolarmente interessato qualcuno dei membri, questi se presente, non potrà assistere all'esame ed all'emissione del parere relativo all'argomento.

ART. 11 - Il Presidente deve convocare la commissione qualora lo richiedano almeno $1/3$ (un terzo) dei membri. Il quoziente della frazione è approssimato per difetto.

ART. 12 - La commissione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

ART. 13 - Le decisioni sono prese a maggioranza con voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 14 - Un membro della commissione, appositamente designato, redigerà un verbale sintetico delle riunioni che deve essere sottoscritto dal Presidente e trasmesso agli uffici competenti.